

PROCEDURA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SECONDO LA DELIBERA N. 40/04 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il regolamento previsto dalla Delibera n. 40/04 si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

La procedura da seguire per la richiesta di attivazione del gas secondo la Delibera n. 40/04 e successive modificazioni è diversa a seconda della tipologia di impianto:

IMPIANTO NUOVO: se l'impianto è nuovo e bisogna aprire un nuovo allaccio alla rete gas, allora occorre seguire la procedura A.

IMPIANTO MODIFICATO: se l'impianto è già allacciato alla rete del gas, anche se è stato modificato ed il contatore è rimasto chiuso per tanto tempo, si continua a seguire la procedura in atto presso il distributore locale. Dall'1.4.2008 si seguirà la procedura B.

IMPIANTO IN SERVIZIO: se l'impianto è esistente, non è stato modificato ed è tuttora allacciato alla rete del gas, non è previsto nessun accertamento fino a un successivo provvedimento dell'Autorità.

Il programma **EC644 – Dichiarazione di conformità** permette di compilare automaticamente gli Allegati della Delibera n. 40/04.

Il programma **EC655 – Schemi di impianto** permette di disegnare lo "Schema di impianto realizzato" a corredo di dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

Procedura A - IMPIANTI NUOVI

Dal 1° aprile 2007 per l'attivazione della fornitura va consegnata al distributore la seguente documentazione:

- **ALLEGATO H** "Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas" compilato e firmato dal cliente finale e compilato dal venditore nella sezione di propria pertinenza;
- **ALLEGATO I** "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto" compilato e firmato dall'installatore;
- copia degli allegati richiesti dall'Allegato I: progetto (ove richiesto), relazione con tipologia dei materiali utilizzati, schema dell'impianto realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti e riferimenti ad eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.

Il distributore a partire dalla data in cui riceve la seguente documentazione minima: Allegato H, Allegato I e copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati gli stessi requisiti, computa il tempo di attivazione della fornitura. Se entro i 30 giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa documentazione al distributore non pervengono i restanti allegati richiesti dall'Allegato I questi:

- classifica l'accertamento come impedito;
- attiva la fornitura di gas;
- non effettua l'accertamento sulla documentazione completa qualora essa gli pervenga oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione minima.

In caso di accertamento impedito il distributore notifica al Comune in cui è situato l'impianto che non è stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune, con ulteriori costi a carico del cliente finale.

Se il distributore non riceve la documentazione minima entro 90 giorni solari successivi alla data di ricevimento della richiesta di attivazione, annulla tale richiesta e ne dà comunicazione per via informatica al venditore.

Una volta in possesso della documentazione completa il distributore esegue l'accertamento e in caso di esito positivo attiva la fornitura di gas. In caso di esito negativo, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata con il venditore per l'attivazione della fornitura, invia al venditore una comunicazione in cui notifica l'esito negativo dell'accertamento e invia al cliente finale una comunicazione in cui evidenzia le motivazioni dell'esito negativo e segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo aver eliminato le non conformità riscontrate.

A seguito dell'attivazione della fornitura l'installatore effettua sull'impianto le prove di sicurezza e di funzionalità e in caso di esito negativo invia segnalazione scritta al distributore, che sospende la fornitura di gas e invia una comunicazione al cliente finale, e per conoscenza al venditore, in cui notifica la segnalazione dell'installatore e segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione dopo aver eliminato le non conformità.

Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26,

qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione richiesta per l'accertamento, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso una richiesta di attivazione della fornitura con la quale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:

- a) invia in allegato copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all'articolo 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento;
- b) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, non gli abbia rilasciato copia di una dichiarazione in cui attesta, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate, sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola.

Procedura B - IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O RIATTIVATI

Questa procedura è attiva dall'1.4.2009, ad eccezione del punto 4 che entra in vigore dall'1.9.2006, e si applica agli impianti di utenza modificati e all'attivazione della fornitura ad impianti ai quali sia stata sospesa, con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito di sospensione della fornitura per il mancato invio della documentazione prevista per l'attivazione di una nuova utenza.

Per i distributori con numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, al 31.12.2003, la procedura entra in vigore dall'1.4.2009.

Gli impianti riattivati possono appartenere a diverse categorie di "sospensione", occorre quindi identificare in quale situazione

si trova l'impianto da riattivare:

1. impianti di utenza a gas modificati senza sospensione della fornitura;
2. impianti di utenza a gas modificati, con fornitura sospesa per subentro non immediato e impianti con fornitura sospesa a seguito di richiesta di esecuzione lavori;
3. impianti di utenza a gas precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
4. impianti di utenza a gas con fornitura sospesa a seguito di dispersione di gas su impianto interno;
5. impianti di utenza a gas con fornitura sospesa su richiesta dell'Ente locale competente od altra pubblica Autorità;
6. tutti gli altri casi di impianti di utenza a gas con fornitura sospesa (subentri).

1. IMPIANTI DI UTENZA A GAS MODIFICATI SENZA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il cliente finale che ha fatto effettuare modifiche (ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria - art. 8, D.P.R. 447/91) su un impianto di utenza a gas in servizio presenta al distributore la seguente documentazione:

- **nel caso in cui ricada nel campo di applicazione della Legge 46/90**, una copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;
- **nel caso in cui non ricada nel campo di applicazione della Legge 46/90**, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati di cui all'Allegato D, con la quale lo stesso attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte.

Entro 60 gg. solari successivi alla data di presentazione della documentazione il distributore deve effettuare un accertamento su di essa.

L'accertamento può avere:

- **esito positivo:** il distributore non sospende la fornitura e, entro 30 gg. solari dalla data di effettuazione dell'accertamento, invia comunicazione scritta al cliente finale contenente l'informazione dell'esito positivo dell'accertamento;
- **esito negativo:** il distributore provvede a:
 - sospendere la fornitura di gas;
 - inviare al cliente finale ed alla società di vendita una comunicazione contenente la notifica dell'esito negativo, le motivazioni e le non conformità riscontrate alle vigenti normative tecniche;
 - indicare al venditore le modalità per una nuova richiesta di attivazione della fornitura (una volta eliminate le non conformità riscontrate).

2. IMPIANTI DI UTENZA A GAS MODIFICATI, CON FORNITURA SOSPESA PER SUBENTRO NON IMMEDIATO E IMPIANTI CON FORNITURA SOSPESA A SEGUITO DI RICHIESTA DI ESECUZIONE DI LAVORI

Il cliente finale che ha fatto effettuare modifiche (ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria - art. 8, D.P.R. 447/91) su un impianto di utenza a gas con fornitura sospesa per subentro non immediato, presenta al distributore la seguente documentazione:

caso A) Nel caso in cui le modifiche eseguite richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:

• **impianti soggetti alla Legge 46/90:**

- ALLEGATO A "Richiesta di attivazione della fornitura del gas", sottoscritto dal cliente finale;
- ALLEGATO B "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", sottoscritto dall'installatore e corredato degli allegati in esso indicati.

• **impianti non soggetti alla Legge 46/90:**

- ALLEGATO C "Richiesta di attivazione della fornitura del gas", sottoscritto dal cliente finale;
- ALLEGATO D "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", sottoscritto dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati in esso.

caso B) Qualora le modifiche dell'impianto d'utenza non comportino la necessità di effettuare prove di sicurezza e funzionalità sulle apparecchiature:

• **impianti soggetti alla Legge 46/90:**

- copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati obbligatori;

• **impianti non soggetti alla Legge 46/90:**

- una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dall'Allegato D, con la quale l'installatore attesta di aver operato secondo la regola dell'arte.

Nel caso invece di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto derivanti da richiesta di esecuzione dei lavori, la documentazione da fornire al distributore per l'accertamento è la seguente:

- a) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori, nei casi in cui la modifica dell'impianto richieda il rilascio di tale dichiarazione e non comporti la necessità di effettuare prove di sicurezza e funzionalità sulle apparecchiature;
- b) la documentazione prevista al precedente caso B in tutte le altre situazioni.

L'accertamento sulla documentazione inviata in questi casi viene effettuato seguendo la procedura A, regime ordinario.

Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione, tra un distributore che, alla data del 31.12.2003 serviva un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000 e un distributore che, alla medesima data, serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il distributore subentrante è tenuto ad applicare la presente procedura a partire dall'1.10 dell'anno successivo a quello di subentro.

3. IMPIANTI DI UTENZA A GAS PRECEDENTEMENTE ALIMENTATI CON ALTRO TIPO DI GAS

Viene inviata al distributore la seguente documentazione:

- a) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori, nei casi in cui la modifica dell'impianto richieda il rilascio di tale dichiarazione e non comporti la necessità di effettuare prove di sicurezza e funzionalità sulle apparecchiature;
- b) la documentazione prevista al precedente punto 2, caso B in tutte le altre situazioni.

L'accertamento di tale documentazione viene effettuato secondo la procedura A, regime ordinario.

4. IMPIANTI DI UTENZA A GAS CON FORNITURA SOSPESA A SEGUITO DI DISPERSIONE DI GAS SU IMPIANTO INTERNO

A seguito di sospensione della fornitura per dispersione di gas rilevata dal servizio di pronto intervento, questa viene riattivata dietro presentazione dell'Allegato E, compilato in ogni sua parte dall'installatore e corredato dell'allegato indicato.

5. IMPIANTI DI UTENZA A GAS CON FORNITURA SOSPESA SU RICHIESTA DELL'ENTE LOCALE COMPETENTE OD ALTRA PUBBLICA AUTORITA'

In caso di sospensione della fornitura di gas a seguito di richiesta del Comune od altro Ente locale (ai sensi dell'art. 16, comma 6, DLgs n. 164/00) o di altra pubblica Autorità, il distributore provvede alla riattivazione della fornitura a seguito di specifica disposizione del Comune, Ente locale o pubblica Autorità di cui sopra, secondo le indicazioni al punto 3.

6. TUTTI GLI ALTRI CASI DI IMPIANTI DI UTENZA A GAS CON FORNITURA SOSPESA (SUBENTRI)

In caso di subentri su impianti di utenza a gas che non siano stati modificati, il distributore attiva la fornitura entro 10 gg. lavorativi successivi per misuratori di classe fino a G25 oppure entro 15 gg. lavorativi successivi per le rimanenti classi di misuratori ed invia comunicazione di avvenuta attivazione alla società di vendita.

Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso, tra un distributore che, alla data del 31.12.2003 serviva un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000 e un distributore che, alla medesima data, serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il distributore subentrante è tenuto ad applicare la presente procedura a partire dall'1.10 dell'anno successivo a quello di subentro.

Procedura C - IMPIANTI IN SERVIZIO

L'entrata in vigore di questa procedura verrà comunicata dall'Autorità mediante un successivo provvedimento. Questa procedura non si applica nei comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio di distribuzione, limitatamente a tale periodo.

Il distributore individua gli impianti di utenza in servizio da sottoporre annualmente ad accertamento e richiede al venditore i dati relativi ai clienti finali interessati. Il venditore è tenuto ad inviare al distributore i dati entro 30 gg. solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.

Il distributore invia al cliente finale, tramite lettera raccomandata A.R., una comunicazione nella quale:

- precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza ai fini della pubblica incolumità;
- richiede l'invio, entro 150 gg. solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
 - a) copia della dichiarazione di conformità, completa di tutti gli allegati, se l'impianto ricade sotto la Legge 46/90;
 - b) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità;
- precisa che:
 - 1) l'accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
 - 2) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale, entro 30 gg. solari dalla data dell'accertamento;
 - 3) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebiterà al suo venditore l'importo di 30 euro per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;
 - 4) in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica al Comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 gg. dalla data di invio della notifica al Comune.

I criteri essenziali per definire un impianto di utenza sicuro ai fini della pubblica incolumità sono:

- a) l'idoneità della ventilazione in relazione agli apparecchi installati;
- b) l'idoneità dell'aerazione nei locali dove sono installati apparecchi che necessitino tali sistemi;
- c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione;
- d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
- e) l'idoneità dei locali dove sono ubicati l'impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.

Nel caso di esito negativo dell'accertamento il distributore:

- sospende la fornitura di gas;
- invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
 - 1) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 - 2) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le difformità riscontrate;
 - 3) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura in conformità alla procedura B, punto 3, dopo aver provveduto all'eliminazione delle difformità.

Il distributore, per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito ha l'obbligo di sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare le seguenti percentuali:

- a) minimo 1% - massimo 3% per l'anno termico 2007-2008;
- b) minimo 2% - massimo 4% per l'anno termico 2008-2009;
- c) minimo 3% - massimo 5% per gli anni termici successivi.

Inoltre non può sottoporre ad accertamento un impianto di utenza in servizio prima che siano trascorsi almeno dieci anni termici dall'ultimo accertamento effettuato, con esclusione degli impianti per i quali abbia ricevuto la documentazioni di cui al punto 1 della procedura B.